SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 ottobre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Presidenza
del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 ottobre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini «Lugana» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOC « Lugana».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 2012, n. 15128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 165 del 17 luglio 2012, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione «Lugana»;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 52115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 10 agosto 2015, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio l'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Lugana»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Lugana». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo designato del controllo Valoritalia S.r.l., con nota prot. n. 10-Peschiera-2018-17161 del 2 ottobre 2018, autorizzata a svolgere l'attività di controllo sulla DOC «Lugana»;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana, deve ottemperare alle disposizioni del DM 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Lugana».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 4 luglio 2012 n. 15128, successivamente confermato, al Consorzio volontario per la tutela dei vini Lugana, con sede legale in Sirmione (BS), viale Marconi, n. 2, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per la denominazione «Lugana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 4 luglio 2012 n. 15128, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A06898

DECRETO 5 ottobre 2018.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela «Vita Salernum Vites» a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulle DOC «Castel San Lorenzo», «Cilento», e sulle IGP «Colli di Salerno» e «Paestum» e le funzioni di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 sulla DOC «Costa d'Amalfi».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica n. 21876 del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 42292, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 151 del 2 luglio 2015, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Castel San Lorenzo» e «Cilento» ed alle IGP «Colli di Salerno» e «Paestum»;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2017, n. 39417, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 133 del 10 giugno 2017, con il quale è stato integrato l'incarico conferito con decreto 9 giugno 2015, al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 alla DOC «Costa d'Amalfi»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio di tutela Vita Salernum Vites ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Castel San Lorenzo» e «Cilento» e per le IGP «Colli di Salerno» e «Paestum» e la rappresentatività di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Costa d'Amalfi». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo designato del controllo Agroqualità S.p.A., con nota prot. n. 5798/18 del 4 luglio 2018, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle denominazioni «Castel San Lorenzo», «Cilento» e «Costa d'Amalfi» e sulle indicazioni «Colli di Salerno» e «Paestum»;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Vita Salernum Vites, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che lo statuto del Consorzio di tutela Vita Salernum Vites, deve ottemperare alle disposizioni del decreto ministeriale 16 dicembre 2010 ed anche alle novità legislative introdotte dalla legge n. 238 del 2016;

Ritenuto opportuno procedere alla verifica dello statuto di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale, successivamente all'emanazione del decreto attuativo di cui all'art. 41, comma 12 della legge n. 238 del 2016;

Ritenuto tuttavia necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 sulle DOC «Castel San Lorenzo» e «Cilento» e sulle IGP «Colli di Salerno» e «Paestum» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 sulla DOC «Costa d'Amalfi»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 42292 e ss.ii. mm., al Consorzio di tutela Vita Salernum Vites, con sede legale in Salerno, Via Roberto Wenner, n. 62, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016 per le DOC «Castel San Lorenzo» e «Cilento» e per le IGP «Colli di Salerno» e «Paestum» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Costa d'Amalfi».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 42292 e ss.ii.mm, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 e dalla legge n. 238 del 2016.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 5 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A06899

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2018.

Iscrizione della indicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante della presente direttiva;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato il regolamento (UE) n. 1529/2018 della Commissione dell'8 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (Serie L 257 del 15 ottobre 2018) con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, l'Indicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica», riferita alla categoria «Cioccolato e prodotti derivati»;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Cioccolato di Modica», registrata in sede comunitaria con regolamento (UE) n. 1529/2018 della Commissione dell'8 ottobre 2018.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Cioccolato di Modica», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (UE) n. 1151/2012 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 ottobre 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A06897

DECRETO 18 ottobre 2018.

Svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni di giovedì 1° novembre 2018, sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23, sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018, nonché sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 - Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2012, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 avente ad oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attività dei predetti consorzi di gestione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./ fl.n. 212, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 20 luglio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 2018, concernente le modalità di esecuzione dell'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di pesca delle unità autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema strascico, per l'annualità 2018;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 4 del predetto decreto, che prevede che con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell'attività di pesca;

Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;
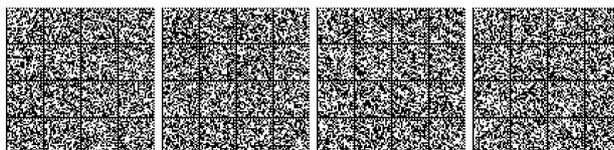
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2017, recante la modifica del decreto 25 gennaio 2016, relativo alle misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico;

Vista la richiesta delle associazioni nazionale di categoria: AGCI- Agrital, Confcooperative Federcoopesca e Legacoop in data 24 settembre 2018, con la quale è stato trasmesso il verbale di accordo con le organizzazioni sindacali Flai CGIL, Fai CISL e Uila Pesca;

Considerate le festività del corrente anno solare;

Ritenuto ragionevole aderire alla richiesta così come formulata e consentire, quindi, l'attività di pesca nelle giornate di giovedì 1° novembre 2018, sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23, sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018, nonché sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019;

Ritenuto al contempo necessario garantire un corretto equilibrio tra la disponibilità delle risorse e l'attività di cattura in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono comunque tenute ad effettuare il relativo recupero delle giornate;

Decreta:

Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui all'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2018, è consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei soli giorni di 1° novembre 2018, sabato 15, domenica 16, sabato 22, domenica 23, sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018, nonché sabato 5 e domenica 6 gennaio 2019.

2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorità marittime la volontà di svolgere l'attività di pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 è esteso alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attività di prelievo.

Art. 3.

Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, rimangono comunque ferme le misure tecniche di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2018, che vietano l'attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante, nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entra in vigore in data odierna ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2018

Il direttore generale: RIGILLO

18A06932

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 ottobre 2018.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Torgiano», ubicata nel territorio del Comune di Torgiano.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELL'UMBRIA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, gli articoli 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;
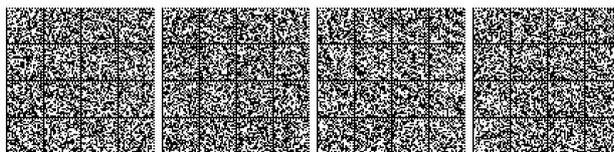
Visto l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali dell'Umbria, conferito alla dott.ssa Aurora Raniolo con D.D.G. del 1° dicembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2017 al n. 2392, oltre che l'allegato relativo contratto stipulato in data 1° dicembre 2017;

Vista la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 139, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 formulata con nota prot. n. 32391 del 29 dicembre 2003 dall'allora Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria, ai sensi dell'art. 144, comma 1 del testé citato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, relativa all'area denominata «Torgiano (PG)», ubicata nel territorio del Comune di Torgiano (PG), motivata dal fatto che:

«Il Comune di Torgiano si estende lungo la media valle del Tevere e la parte di territorio interessata (…) è quella individuata dall'antico Castello e dalle aree limitrofe caratterizzate dalla presenza del Tevere e dalla sua confluenza con il Chiascio. Il nucleo originario, che conserva ancora l'antica morfologia sviluppandosi essenzialmente sugli assi longitudinali, ospita numerosi manufatti di interesse storico ed artistico: come ad esempio Palazzo Graziani-Baglioni, che accoglie il Museo del Vino, la Chiesa di San Bartolomeo con il Campanile, la Torre Baglioni e la Chiesa di Santa Maria dell'Ulivello. Alcuni di questi manufatti, in quanto emergenze visive, definiscono l'immagine del piccolo centro che ha come cornice naturale ampie superfici caratterizzate da colture tipiche come la vite e l'olivo, vaste distese coltivate soprattutto a tabacco alternate a zone lasciate a prato e a vegetazione ripariale che è particolarmente rigogliosa sia per la confluenza dei due fiumi, sia per le peculiari anse che contraddistinguono la valle del Tevere. Particolare importanza ha la coltura della vite tanto che la zona fu tra le primissime in Italia e prima in Umbria ad ottenere la DOC (1968) per la produzione enologica e dal 1990 (con riconoscimento retroattivo al 1983) la DOCG. Nelle immediate vicinanze del centro il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di antichi manufatti quali la Villa Montagnola, il Castello di Rosciano, la Chiesa di Santa Croce, tipici casolari sparsi e dagli elementi naturali che li circondano, come ampie superfici boscate e dolci colline. Le emergenze architettoniche e gli elementi naturali sono la testimonianza del paesaggio storico e agrario, del divenire della civiltà umana e dell'azione dell'uomo in spontanea concordanza con le espressioni della natura; lì dove le attuali forme di conduzione agraria e l'aspetto delle stesse conservano ancora memoria del paesaggio come prodotto della coniugazione natura/cultura. Si ritiene l'insieme così descritto come un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale e costituenti altresì bellezze panoramiche considerate come quadri»;

Visto che l'area oggetto della suddetta proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico è delimitata dai seguenti confini, come indicati nella relazione tecnica della proposta di vincolo (all. 1) e come riportati nell'unita planimetria catastale integrativa della Carta tecnica regionale 1ª edizione 1984 (all. 3):

«Foglio 311.131.

Dall'argine sinistro del fiume Tevere.

Foglio 311.142.

Dalle seguenti particelle includendole: 104, 105, 107, 78, 110, 112, 190, 192, 120, 137, 138, 153, 154, 201 e 157 per poi proseguire sul confine comunale fra Torgiano e Bettona.

Foglio 311.143.

Dalla strada comunale del Ponte di Rosciano continua sulla part. 55 includendola all'intersezione sul fosso del Gallese in direzione Signoria Piccola, quindi sulla part. 139 includendola.

Prosegue sulla strada vicinale delle Fontacce a all'intersezione sulla strada vicinale del Toppetto; quindi sui limiti delle seguenti particelle includendole: 29, 32, 89, 105, 106, 60, 59, 63, 69 e 104.

Il limite è definito dal confine comunale fra Torgiano e Bettona, poi dal confine comunale fra Torgiano e Deruta fino all'intersezione con la strada vicinale di Cianella in direzione Marzolano, quindi sui limiti delle seguenti particelle includendole: 136, 67, 36, 39, 41, 94, 93. Quindi la perimetrazione prosegue sulla strada comunale di Ponte Nuovo in direzione Ponte Nuovo e all'intersezione prosegue sulla strada n. 3-*bis* Tiberina per poi proseguire sul limite delle seguenti particelle includendole: 115, 110, 48, 6, 48, 31, 25, 21, 20. Il limite prosegue sulla sponda destra del Fiume Tevere fino all'intersezione con la strada comunale della Barca.

Foglio 311.144.

Dalla strada comunale della Barca in direzione di Torgiano fino all'incrocio con la strada vicinale del Bornello prosegue su questa sino all'intersezione con la strada comunale da Torgiano a Ponte San Giovanni. Il limite continua su quest'ultima in direzione Torgiano e sino all'incrocio con la strada comunale del Ponte di Rosciano sulla quale prosegue.

La perimetrazione è definita dall'argine sinistro del fiume Tevere.

Foglio 323.024.

Il limite è definito dal confine comunale fra Torgiano e Bettona, quindi prosegue sul confine fra Torgiano e Deruta»;

Precisato che l'area soggetta a tutela è la parte interna delimitata dal segno di perimetrazione di cui sopra ed evidenziata da apposita scritta;

Vista la nota prot. n. 14493 del 24 luglio 2018 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria (acquisita agli atti del Segretariato regionale con prot. n. 3540 del 26 luglio 2018), in cui si conferma la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, così come a suo tempo formulata;

Considerato che la suindicata proposta è stata inviata con nota prot. n. 32391 del 29 dicembre 2003 dalla ex Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria, quale avvio di procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, al Comune di Torgiano, alla Regione
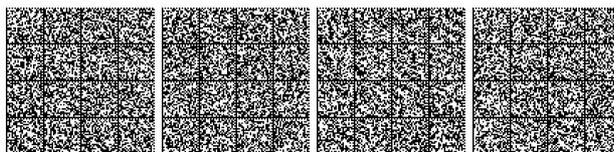
Umbria, alla Provincia di Perugia ed al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, allegando la planimetria contenente la perimetrazione dell'area oggetto della proposta di vincolo e la relazione tecnico-scientifica;

Considerato che la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico relativa all'area denominata «Torgiano (PG)», corredata dei relativi allegati, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Torgiano (PG) in due tempi distinti, in data 20 gennaio 2004 per i 60 giorni successivi interi consecutivi compresi i festivi, ed in data 26 maggio 2004 per i 30 giorni successivi, per complessivi 90 giorni previsti dalla legge, nonché depositata presso gli uffici comunali area Assetto del territorio per la libera visione del pubblico;

Considerato che la ex Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria ha provveduto a dare notizia dell'avvenuta pubblicazione della proposta medesima sui quotidiani locali La Nazione Edizione Umbria e Il Corriere dell'Umbria oltre che sul quotidiano nazionale Il Tempo, in data 29 gennaio 2004;

Viste le osservazioni formulate, a seguito della suddetta comunicazione di avvio del procedimento, dal Comune di Torgiano con delibera del consiglio comunale dell'11 marzo 2004, n. 37 (trasmesse dal Comune di Torgiano alla Soprintendenza con nota prot. n. 3531 del 25 marzo 2004) nella quale si chiedeva l'esclusione di un'area ritenuta priva del carattere di paesaggio agrario storico e già in parte tutelata e si proponeva invece di aggiungere altre aree che presentavano visuale verso il centro storico di Torgiano con caratteristiche tipiche del paesaggio agrario coltivato a vite;

Viste le controdeduzioni della ex Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria, che con nota prot. n. 3903 del 24 maggio 2004 (trasmessa alla ex Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, comprensiva di tutti gli atti e delle osservazioni) definiva «l'area in questione di elevato valore paesaggistico in quanto situata in un'ansa peculiare del fiume Tevere …», ribadendo pertanto le scelte effettuate, e riguardo all'area da includere riteneva che non avesse « … le stesse caratteristiche di quelle limitrofe» per la presenza di un manufatto industriale che alterava le condizioni di visuale, confermando dunque la perimetrazione della proposta;

Viste le ulteriori osservazioni prodotte, a seguito della seconda pubblicazione all'albo pretorio, dalle «Opere Pie Riunite» di Perugia in data 15 giugno 2004 (acquisite agli atti della ex Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria in data 27 luglio 2004 con prot. n. 16283), con le quali si chiedeva di non vincolare la zona in località «Fornaci Pontenuovo» in quanto il paesaggio veniva ritenuto non di pregio, compromesso da una cava autorizzata con Valutazione di impatto ambientale regionale e ricadente in una zona priva di accesso pubblico;

Viste le controdeduzioni della ex Soprintendenza per i beni architettonici, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico dell'Umbria (nota prot. n. 16577 del 30 luglio 2004 trasmessa alla ex Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, comprensiva di tutti gli atti e delle osservazioni), con cui si affermava che l'area di cava era già in parte tutelata (decreto legislativo n. 490/1999, art. 146, comma 1, lettera *c)* e si evidenziava come il «caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale» fosse costituito dalla «spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano» e si concretizzasse «nell'insieme costituito dal Tevere con la sua tipica vegetazione ripariale, dal Comune di Torgiano, con le sue emergenze visive e dalle vaste distese coltivate soprattutto a tabacco …»; ricordando infine che l'area in questione è visibile da Torgiano nonché dalle strade limitrofe;

Considerato inoltre che l'area di cui alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico è stata perimetrata su estratto cartografico dell'Istituto geografico militare (all. 2), oltre che su planimetria catastale integrativa della Carta tecnica regionale già citata (all. 3);

Considerato anche che l'intera area sopra indicata è riportata, nel VOL. I - Quadro conoscitivo - Repertorio delle conoscenze del Piano paesaggistico regionale, nella carta tematica QC2.3 Beni paesaggistici;

Vista la sentenza n. 13/2017 pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (adunanza plenaria) pubblicata in data 22 dicembre 2017;

Visto il verbale di seduta n. 9 del 16 luglio 2018 del Comitato tecnico scientifico per il paesaggio, trasmesso al Segretariato regionale MiBac per l'Umbria con nota prot. n. 19942 del 23 luglio 2018 dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, nella quale il comitato medesimo si è espresso favorevolmente sulla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni alla base della proposta in questione;

Vista la nota firmata digitalmente pervenuta per posta PEC in data 25 luglio 2018 e acquisita agli atti del Segretariato regionale con prot. n. 3526 del 25 luglio 2018, con la quale la Regione Umbria ha manifestato la disponibilità a procedere al perfezionamento di altre proposte di propria competenza;

Considerato che, a partire dalla pubblicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area denominata «Torgiano (PG)», tale area è stata continuativamente sottoposta a tutela paesaggistica (essendo peraltro tale proposta inserita dal Comune di Torgiano nell'elenco dei «Principali vincoli e prescrizioni» delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale adottato con D.C.C. n. 41 del 22 ottobre 2013) e che tuttora nella medesima area permangono i valori paesaggistici già riconosciuti dalla suindicata proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, come comunicato e confermato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria con nota prot. n. 14493 del 24 luglio 2018;

Considerato che il Segretariato regionale ha provveduto a trasmettere informativa dell'attività ministeriale di perfezionamento del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area suindicata con nota prot. n. 4122 del 12 settembre 2018 inviata al Comune di Torgiano (PG) e a pubblicarla sul sito internet dello stesso Segretariato, all'indirizzo www.umbria.beniculturali.it, nella sezione «Il Segretario informa»;
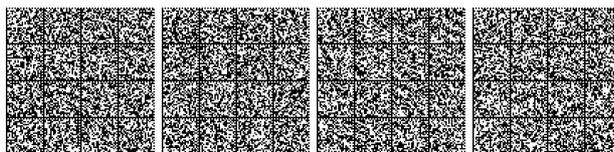
Considerato l'obbligo, da parte dei proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili ed aree ricompresi nell'ambito paesaggistico di cui sia stato dichiarato il notevole interesse pubblico, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all'ente da essa delegato la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardo agli interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale dell'Umbria, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171/2014, assunta nella riunione tenutasi in data 19 settembre 2018, con la quale è stata confermata la fondatezza sotto il profilo tecnico-scientifico delle motivazioni alla base della proposta suindicata e valutata positivamente la completezza degli atti, come risulta dal relativo verbale di seduta;

Ritenuto pertanto che l'area denominata «Torgiano (PG)» sita in Comune di Torgiano (PG), come individuata negli allegati elaborati grafici, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* del citato decreto legislativo n. 42/2004;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Umbria hanno sottoscritto il 7 dicembre 2010 il Protocollo d'intesa ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la copianificazione del relativo piano paesaggistico regionale, nonché il relativo nuovo disciplinare di attuazione, e che nell'ambito delle suddette attività è inclusa la definizione di tutte le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici così come individuati all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara

che l'area denominata «Torgiano (PG)», sita in Comune di Torgiano (PG), come individuata negli elaborati grafici allegati (all. 2 e all. 3) e per i motivi riportati nella relazione allegata (all. 1), di cui alla proposta di dichiarazione in premessa, presenta notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e rimane quindi sottoposta a tutte le disposizioni di tutela contenute nella Parte Terza del predetto decreto legislativo.

Il testo integrale del presente provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria, nonché sul sito istituzionale del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per l'Umbria all'indirizzo www.umbria.beniculturali.it nella sezione «Il Segretario informa».

La relazione e gli elaborati grafici, di cui all'elenco allegato riportato in calce, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria provvederà alla trasmissione al Comune di Torgiano (PG) del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente ai relativi allegati, ai fini dell'adempimento, da parte del comune interessato, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Perugia, 11 ottobre 2018

Il Presidente
della Commissione
Il segretario regionale
RANIOLO

AVVERTENZA:

Il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati e della planimetria, è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del MiBAC per l'Umbria all'indirizzo www.umbria.beniculturali.it nella sezione «Il Segretario informa».

18A06926

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 ottobre 2018.

Superamento della situazione di criticità derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 nel territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra. Proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6019. (Ordinanza n. 551).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
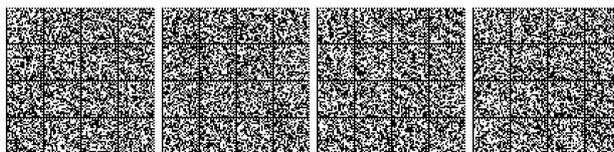
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2016 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra nonché la delibera del 10 agosto 2016 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato di ulteriori centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra»;

Visto l'art. 14, comma 12-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19, con cui gli effetti della sopra citata deliberazione dello stato di emergenza, sono ulteriormente prorogati fino al 30 ottobre 2017, limitatamente alle attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 370 dell'11 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 464 del 3 luglio 2017 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Autonoma della Sardegna nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra.»;

Vista la nota n. 279 del 24 settembre 2018 con cui il soggetto responsabile, nel relazionare sulle attività poste in essere per il superamento della situazione di criticità di che trattasi, ha chiesto, per la prosecuzione delle iniziative già avviate, la proroga della vigenza della contabilità speciale n. 6019, fino al 31 dicembre 2019;

Considerata, quindi, la necessità di prorogare la predetta contabilità speciale, onde consentire il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento della criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 360 del 14 luglio 2016 e n. 370 dell'11 agosto 2016, il direttore generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna - Soggetto responsabile ai sensi dell'ordinanza n. 464 del 3 luglio 2017, titolare della contabilità speciale n. 6019, è autorizzato a mantenere aperta la predetta contabilità fino al 31 dicembre 2019.

2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A06931

ORDINANZA 22 ottobre 2018.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno. (Ordinanza n. 552).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2018 e del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 10 marzo 2019;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017 e n. 494 del 28 dicembre 2017, con cui sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno;

Visto in particolare l'art. 3, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 482/2017, ai sensi del quale la Regione Toscana è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale appositamente aperta per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

Vista la legge della Regione Toscana 29 settembre 2017, n. 53, cosi come modificata ed integrata dall'art. 6 della legge regionale n. 37/2018, con cui è stata stanziata l'ulteriore somma di € 1.900.000,00 per il superamento del contesto emergenziale in rassegna;

Considerato che nell'ambito del piano predisposto dal Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1, comma, 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, ed approvato dal Dipartimento della protezione civile, è stato inizialmente previsto, per interventi sul torrente Ugione, un importo di euro 600.000,00;

Vista la nota del 1° agosto 2018 con cui il Presidente della Regione Toscana ha rappresentato la necessità di porre in essere i necessari interventi nell'alveo del torrente Ugione, a seguito del nuovo quadro conoscitivo emerso in conseguenza degli eventi calamitosi di che trattasi, per un costo complessivo di circa 5 milioni di euro;

Considerata la necessità che i soggetti interessati destinatari di risorse finanziarie a vario titolo assegnate per interventi di riduzione del rischio nel torrente Ugione, trasferiscano le predette risorse al Commissario delegato per assicurare una conduzione unitaria degli interventi da porre in essere;

Visti la delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 943 del 27 agosto 2018, il decreto del Presidente della Provincia di Livorno n. 140 del 5 settembre 2018, con i quali è stato approvato l'Accordo per la realizzazione dell'intervento «torrente Ugione e affluenti – interventi di adeguamento alveo, casse espansione e argini» e sono state individuate le ulteriori risorse da destinare alla copertura finanziaria dell'intervento in questione;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana con nota del 4 ottobre 2018;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione risorse finanziarie

1. Per la realizzazione dei necessari interventi di riduzione del rischio idraulico da porre in essere nell'alveo del torrente Ugione e affluenti, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di Commissario delegato provvede a valere sulla contabilità speciale n. 6064, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto ad euro 600.000,00 rinvenienti dal piano predisposto dal Commissario delegato, COD.2017ELI0151, ed approvato dal Dipartimento della protezione civile;

b) quanto ad euro 1.208.857,75 rinvenienti dalle economie accertate nell'ambito dell'intervento COD. 2017ELI0163, di cui al piano predisposto dal Commissario delegato ed approvato dal Dipartimento della protezione civile;

c) quanto ad euro 1.291.142,25 a valere sulle risorse finanziarie già assegnate, ai sensi della legge n. 183/1989 per interventi sul torrente Ugione, alla Provincia di Livorno con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 2212 del 20 aprile 2005;

d) quanto ad euro 1.900.000,00 a valere sul bilancio 2018-2020 della Regione Toscana, annualità 2018, capitolo di bilancio n. 42711.

3. Le risorse di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)* sono versate dai soggetti interessati nella contabilità speciale n. 6064, aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017.

4. La Provincia di Livorno è autorizzata a versare nella citata contabilità speciale n. 6064, la somma di euro 2.097.632,18, provenienti dal mutuo n. 430338700 concesso da Cassa depositi e prestiti in base alla legge n. 265/95 per «Interventi idraulici globali torrente Ugione - Acqua puzzolente».

5. Il Commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti dell'art. 1, comma, 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile ed è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A06930
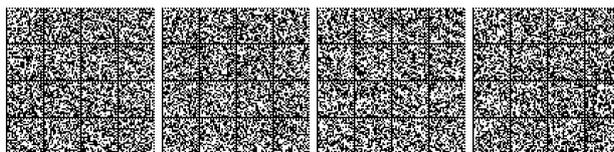
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2018.

Abrogazione del provvedimento 5 luglio 2011, recante: «Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)».

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;

Visto, in particolare, l'art. 31 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 36, del citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che prevede l'abrogazione dell'art. 31 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Abrogazione del provvedimento 5 luglio 2011 della Banca d'Italia, recante «Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)»

Il provvedimento 5 luglio 2011 della Banca d'Italia, recante «Attuazione del Titolo II del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti ed obblighi delle parti)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2011, è abrogato.

Art. 2.

Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2018

Il Governatore: VISCO

18A06918

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2018.

Attuazione dell'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, così come modificato dal citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4-*bis* del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che richiede alla Banca d'Italia di definire modalità e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere *m)*, punti 1) e 2), e *n)*, sono tenuti a notificare in conformità all'art. 37, della direttiva (UE) 2015/2366,

EMANA

il seguente provvedimento:

La direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento (PSD2) — così come la precedente direttiva 2007/64/CE (PSD1), che è stata abrogata dalla prima — esclude dal proprio ambito di applicazione, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni servizi e operazioni di pagamento.

Nel vigore della PSD1, gli operatori non erano tenuti a consultare le autorità competenti per verificare se le ope-

razioni e i servizi da loro offerti rientrassero o meno nel regime di esclusione; ciò ha comportato un'applicazione disomogenea di tale regime tra gli Stati membri.

La PSD2, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, interviene su questo punto, prevedendo che i prestatori di servizi siano tenuti a fornire una descrizione dell'attività svolta alle autorità competenti, affinché queste ultime possano valutare se siano o meno soddisfatti i requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dal decreto legislativo n. 218/2017, il presente provvedimento definisce modalità e termini per la comunicazione alla Banca d'Italia delle informazioni necessarie alla suddetta valutazione.

L'obbligo di comunicazione sussiste nei seguenti casi:

1) per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati: *i)* per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente o *ii)* unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;

2) per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandone il costo nella relativa fattura (o pre-alimentando il proprio conto), a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi EUR 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, EUR 300 mensili e che l'operazione di pagamento sia posta in essere:

a. per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

b. nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro;

c. per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.

Per i soggetti di cui al numero 1), l'obbligo di comunicazione sussiste esclusivamente nel caso in cui il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno solare precedente a quello in cui si effettua la comunicazione stessa sia superiore all'importo di 1 milione di euro.

Per i soggetti di cui al numero 2), l'obbligo di comunicazione sussiste a prescindere dal volume dell'attività.

Le informazioni trasmesse ai sensi del presente provvedimento devono essere certificate da un revisore indipendente; il requisito dell'indipendenza verrà valutato tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Tale certificazione può altresì essere effettuata dall'organo con funzione di controllo, ove presente, nonché, per i soggetti di cui al numero 1), da una struttura interna competente a effettuare i controlli di *compliance*.

Le informazioni vengono trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando gli schemi allegati al presente provvedimento.

CAPITOLO I
FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Fonti normative.

Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dal decreto legislativo n. 218/2017 al fine di dare attuazione all'art. 3, lettere *k)* e *l)*, e all'art. 37, commi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2366.

1.2. Definizioni.

Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, trovano applicazione le definizioni contenute nel decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per «strumenti a spendibilità limitata» si intendono gli strumenti che possono essere utilizzati: *i)* per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente o *ii)* unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi.

1.3. Destinatari della disciplina.

Il presente provvedimento si applica ai seguenti prestatori di servizi:

a) soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati:

i) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente o

ii) unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi, a condizione che il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con detti strumenti nell'anno solare precedente la data della segnalazione sia superiore all'importo di 1 milione di EUR;

b) ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o pre-alimentando il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi EUR 50, che il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, un importo medio mensile pari a EUR 300, calcolato su base annuale e che l'operazione di pagamento sia posta in essere:

i) per l'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

ii) da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;

iii) da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 2, comma 2, lettera *n)*, n. 2), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
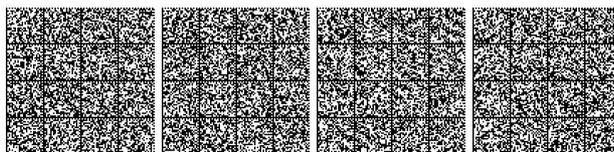
CAPITOLO II
SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZI BASATI SU STRUMENTI A SPENDIBILITÀ LIMITATA

2.1. Prima notifica ai fini dell'iscrizione nell'albo degli Istituti di Pagamento.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo al periodo di riferimento di cui alla successiva lettera *f)* della presente disposizione, i prestatori di servizi di cui alla lettera *a)* del precedente paragrafo 1.3, Capitolo I, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.1, devono notificare alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale, gruppo di appartenenza;

b) ove esistente, autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

c) descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi la fattispecie di esclusione in cui rientra l'attività svolta:

servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; o

strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;

d) descrizione dell'attività svolta, con particolare riferimento:

alle caratteristiche dello strumento di pagamento utilizzato, e, nel caso di strumento pre-pagato, alle modalità di avvaloramento;

alle categorie di beni/servizi acquistabili tramite lo strumento di pagamento utilizzato;

ai locali e/o alle caratteristiche della rete limitata di prestatori di servizi presso cui lo strumento è spendibile;

e) descrizione dei flussi finanziari legati all'operazione di pagamento e delle relative modalità di regolamento;

f) con riferimento al periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la notifica di cui al presente paragrafo, il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite.

Le informazioni sopraelencate devono essere certificate:

i) da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135 o, in alternativa,

ii) dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformità.

2.2. Notifiche successive.

Qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rese ai sensi del precedente paragrafo 2.1, lettere da *a)* a *e)*, il prestatore di servizi ne informa senza indugio la Banca d'Italia, compilando esclusivamente le sezioni dello schema di cui all'Allegato A.1 che necessitano di aggiornamento.

Entro il 30 aprile di ciascun anno solare, il prestatore di servizi notifica alla Banca d'Italia i dati di cui al precedente paragrafo 2.1, lettera *f)*, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.2; si considera come periodo di riferimento l'anno solare precedente a quello in cui si effettua la notifica.

Qualora, alla fine del periodo di riferimento successivo all'ultima notifica effettuata, il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con strumenti a spendibilità limitata risulti inferiore all'importo di 1 milione di EUR, il prestatore di servizi ne dà comunicazione alla Banca d'Italia entro il successivo 30 aprile, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.2.

Qualora, in un momento successivo alla comunicazione effettuata ai sensi del periodo precedente, il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con strumenti a spendibilità limitata sia nuovamente superiore all'importo di 1 milione di EUR, il prestatore di servizi è tenuto a effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 2.1 entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato superato tale valore, utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.1.

Si applica l'ultimo periodo del precedente paragrafo 2.1.

2.3. Disciplina transitoria.

Entro il 30 aprile 2019, i soggetti di cui alla lettera *a)* del paragrafo 1.3, Capitolo I, che già prestano i servizi di cui alla lettera *a)* del paragrafo 1.3, Capitolo I alla data del 13 gennaio 2018, devono notificare alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 2.1 con riferimento al periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Alle notifiche successive si applica il paragrafo 2.2.

2.4. Modalità di trasmissione.

Le informazioni e i dati indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capitolo vanno trasmessi tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

2.5. Comunicazione della Banca d'Italia.

Entro tre mesi dalla ricezione delle notifiche di cui ai paragrafi precedenti, la Banca d'Italia comunica al prestatore di servizi l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero richiede chiarimenti con riferimento alla documentazione trasmessa.

CAPITOLO III
FORNITORI DI RETI O SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

3.1. Prima notifica ai fini dell'iscrizione nell'albo degli Istituti di Pagamento.

Entro centoventi giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio, i prestatori di servizi di cui alla lettera *b)* del precedente paragrafo 1.3, Capitolo I, devono notificare alla Banca d'Italia, utilizzando lo schema di cui all'Allegato B.1, le seguenti informazioni:

a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale, gruppo di appartenenza;

b) ove esistente, autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

c) indicazione della fattispecie di esclusione in cui rientra l'attività svolta, tra le seguenti:

acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;

acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;

erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro, nel quadro di un'attività di beneficenza;

d) descrizione dei servizi offerti, con particolare riferimento:

alle modalità di pagamento utilizzate (addebito dell'operazione nella relativa fattura o addebito su conto pre-alimentato presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica);

alle categorie di servizi acquistabili;

alle organizzazioni senza scopo di lucro destinatarie delle erogazioni liberali;

e) descrizione delle misure di controllo predisposte per assicurare il rispetto dei limiti quantitativi di cui alla lettera *b)* del paragrafo 1.3, Capitolo I;

f) numero di utenze che usufruiscono dei servizi e valore complessivo delle operazioni di pagamento.

Le informazioni sopraelencate devono essere certificate:

i) da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, o in alternativa

ii) dall'organo con funzione di controllo, ove presente.

3.2. Notifiche successive.

Qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rese ai sensi del precedente paragrafo 3.1, lettere da *a)* a *e)*, il prestatore di servizi ne informa senza indugio la Banca d'Italia, compilando esclusivamente le sezioni dello schema di cui all'Allegato B.1 che necessitano di aggiornamento.

Entro centoventi giorni dalla chiusura contabile dell'esercizio, il prestatore di servizi notifica alla Banca d'Italia i dati di cui al paragrafo precedente, lettera *f)*, utilizzando lo schema di cui all'Allegato B.2.

Si applica l'ultimo periodo del precedente paragrafo 3.1.

3.3. Disciplina transitoria.

Entro centoventi giorni dalla chiusura contabile del primo esercizio che si conclude successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti che già prestano i servizi di cui alla lettera *b)* del paragrafo 1.3, Capitolo I alla data del 13 gennaio 2018, devono notificare alla Banca d'Italia le informazioni di cui al paragrafo 3.1.

Alle notifiche successive si applica il paragrafo 3.2.

3.4. Modalità di trasmissione.

Le informazioni e i dati indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capitolo vanno trasmessi tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

3.5. Comunicazione della Banca d'Italia.

Entro tre mesi dalla ricezione delle notifiche di cui ai paragrafi precedenti, la Banca d'Italia comunica al prestatore di servizi l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ovvero richiede chiarimenti con riferimento alla documentazione trasmessa.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

4.1. Entrata in vigore.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2018

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO *A.1*

SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZI BASATI SU STRUMENTI A SPENDIBILITA' LIMITATA

PRIMA NOTIFICA	
a) Dati identificativi del segnalante	
- denominazione sociale	
- numero di identificazione nazionale	
- sede legale	
- gruppo di appartenenza	
b) Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attività di vigilanza, ove esistente	
c) Fattispecie di esclusione in cui rientra l'attività svolta	
- servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente	
- strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi	
d) Descrizione del servizio prestato	
- caratteristiche dello strumento di pagamento utilizzato; nel caso di strumento pre-pagato, modalità di avvaloramento	
- categorie di beni/servizi acquistabili tramite lo strumento di pagamento utilizzato	
- locali e/o caratteristiche della rete limitata di prestatori di servizi presso cui lo strumento è spendibile	
e) Descrizione dei flussi finanziari legati all'operazione di pagamento e delle relative modalità di regolamento	
f) Operazioni di pagamento eseguite	
- periodo di riferimento	
- valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite	

ALLEGATO *A.2*

SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZI BASATI SU STRUMENTI A SPENDIBILITA' LIMITATA

COMUNICAZIONI SUCCESSIVE SU BASE ANNUALE	
Denominazione sociale	
Operazioni di pagamento eseguite	
- periodo di riferimento	
- valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite	

ALLEGATO *B.1*

FORNITORI DI RETI O SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

a) Dati identificativi del segnalante	
- denominazione sociale	
- numero di identificazione nazionale	
- sede legale	
- gruppo di appartenenza	
b) Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attività di vigilanza, ove esistente	
c) Fattispecie di esclusione in cui rientra l'attività svolta	
- acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale	
- acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi	
- erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro, nel quadro di un'attività di beneficenza	
d) Descrizione del servizio prestato	
- modalità di pagamento utilizzate (addebito dell'operazione nella relativa fattura o addebito su conto pre-alimentato presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica)	
- categorie di servizi acquistabili	
- organizzazioni senza scopo di lucro destinatarie delle erogazioni liberali	
e) Descrizione delle misure di controllo predisposte per assicurare il rispetto dei limiti quantitativi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.3, Capitolo I	
f) Utenze e operazioni di pagamento	
- periodo di riferimento	
- numero di utenze che usufruiscono dei servizi	
- valore complessivo delle operazioni di pagamento	

ALLEGATO *B.2*

FORNITORI DI RETI O SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

COMUNICAZIONI SUCCESSIVE SU BASE ANNUALE	
Denominazione sociale	
Utenze e operazioni di pagamento	
- periodo di riferimento	
- numero di utenze che usufruiscono dei servizi	
- valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite	

18A06919

PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2018.

Attuazione del Titolo IV-*bis*, Capo I, del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, di attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE, così come modificato dal citato decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218;

Visto, in particolare, il Titolo IV-*bis*, Capo I, del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e, segnatamente, gli articoli 34-*bis*, comma 6, e 34-*ter*, comma 2, in virtù dei quali la Banca d'Italia definisce modalità e termini per l'invio delle informazioni da parte degli schemi di carte di pagamento necessarie alla verifica del rispetto di taluni obblighi,

EMANA
il seguente provvedimento:

Il regolamento (UE) n. 751/2015 (di seguito «regolamento») si pone l'obiettivo di favorire l'utilizzo delle carte di pagamento attraverso una riduzione del costo di accettazione delle stesse nonché tramite la definizione di regole di condotta che accrescano la concorrenza in tale segmento di mercato.

Il regolamento stabilisce pertanto dei massimali al valore delle commissioni interbancarie che possono essere applicate dai prestatori di servizi di pagamento (PSP) in relazione all'utilizzo di carte di pagamento. Lascia tuttavia agli Stati membri la possibilità di prevedere che, al ricorrere di determinate condizioni, per le operazioni di pagamento nazionali con carte di debito, si possa fare ricorso a una metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie più flessibile.

Tali opzioni sono state esercitate dal legislatore italiano con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, che, in attuazione del regolamento, ha introdotto un nuovo Titolo IV-*bis*, Capo I, all'interno del decreto legislativo n. 11/2010, prevedendo così una metodologia di calcolo delle commissioni interbancarie basata: *i)* sulla media del valore delle operazioni di pagamento nazionali effettuate nell'anno di riferimento piuttosto che sul valore della singola operazione di pagamento, fino a dicembre 2020 (art. 34-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010); ovvero *ii)* su un ammontare fisso - pari a euro 0,05 - even-

tualmente in combinazione con una parte percentuale, senza alcun limite di tempo (art. 34-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 11/2010).
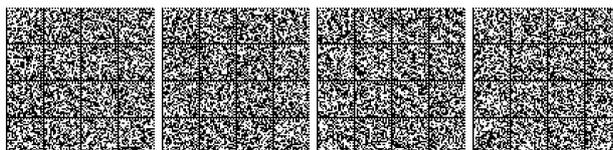
Inoltre, con l'obiettivo di accrescere l'utilizzo delle carte per i pagamenti di importo limitato, i nuovi articoli 34-*bis*, comma 4, e 34-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 11/2010 prevedono che le commissioni interbancarie applicate a operazioni di pagamento nazionali, sia con carte di debito che di credito, di importo inferiore a 5 euro, siano ridotte rispetto a quelle applicate alle altre operazioni.

In linea con quanto stabilito dal regolamento, resta fermo l'obbligo, in caso di mancato utilizzo delle citate opzioni, di non applicare commissioni bancarie superiori allo 0,2% e allo 0,3% del valore di ciascuna operazione di pagamento effettuata, rispettivamente, con carta di debito o di credito.

Per poter verificare il rispetto del menzionato obbligo posto a carico del PSP, il decreto legislativo n. 11/2010 richiede il coinvolgimento dello schema di carte di pagamento nel calcolo delle commissioni interbancarie applicate a operazioni di pagamento effettuate all'interno del predetto schema. Anche la verifica del rispetto dell'obbligo di applicazione di una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro si basa su informazioni e dati elaborati dallo schema. Il decreto legislativo n. 11/2010, dunque, pone in capo agli schemi di carte di pagamento obblighi di reporting nei confronti della Banca d'Italia.

Il presente provvedimento, applicabile agli schemi di carte di pagamento che prestano i propri servizi nel territorio della Repubblica e la cui *governance authority* ha sede legale ubicata in Italia o in un altro Stato membro, individua dunque, in attuazione dei citati articoli 34-*bis* e 34-*ter* del decreto legislativo n. 11/2010, le informazioni e i dati che detti schemi sono tenuti a notificare alla Banca d'Italia, nonché la tempistica e le modalità di trasmissione delle segnalazioni per consentire la verifica del rispetto dei massimali alle commissioni interbancarie.

Il regolamento stabilisce anche una serie di obblighi di condotta, alcuni dei quali indirizzati direttamente agli schemi di carte di pagamento. Per consentire un controllo efficace del rispetto di tali previsioni, in linea con l'art. 13 del regolamento, il provvedimento individua le informazioni che la *governance authority* dello schema deve trasmettere alla Banca d'Italia. Al fine di ridurre gli oneri in capo agli operatori, tale comunicazione andrà effettuata *una tantum* e andrà aggiornata solo in caso di cambiamenti relativi alle informazioni comunicate.

Per facilitare il dialogo con gli operatori, tutte le informazioni summenzionate devono essere trasmesse alla Banca d'Italia tramite l'ufficio di rappresentanza che gli schemi operanti in Italia sono tenuti a istituire. Laddove espressamente richiesto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, le informazioni trasmesse ai sensi del presente provvedimento devono essere certificate da un revisore indipendente. Il requisito dell'indipendenza verrà valutato tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Negli altri casi indicati nel provvedimento, la certificazione potrà essere effettuata anche dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformità.

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Ambito di applicazione.

Il presente provvedimento si applica agli schemi di carte di pagamento la cui *governance authority* ha sede legale in Italia o in un altro Stato membro e che offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica per il tramite di:

i) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un contratto di partecipazione allo schema stesso;

ii) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un contratto di licenza per l'emissione di carte di pagamento e/o di convenzionamento delle operazioni di pagamento;

iii) prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un accordo commerciale - diverso da quelli sub *i)* e *ii)* - per l'utilizzo e l'accettazione di carte di pagamento recanti il marchio di pagamento dello schema;

iv) partner di carta multimarchio in *cobranding* o agenti che hanno sottoscritto con lo schema di carte di pagamento un accordo commerciale per l'emissione di carte di pagamento recanti anche il marchio di pagamento dello schema.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 751/2015, alle operazioni di cui al servizio previsto dall'art. 2, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (c.d. «*cash-back*»), si applicano i Capitoli II, III e IV del presente provvedimento.

Ai fini del calcolo della commissione interbancaria applicabile alle operazioni previste nel capoverso precedente, si considera come valore complessivo quello risultante dalla somma tra l'importo dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi e l'importo del contante fornito al pagatore dal beneficiario.

1.2 Ufficio di rappresentanza.

Gli schemi di carte di pagamento che già offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a istituire un ufficio di rappresentanza e a darne comunicazione alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:

a) denominazione legale e indirizzo dell'ufficio di rappresentanza;

b) persone responsabili dell'ufficio di rappresentanza e relativi recapiti;

c) indirizzo di posta elettronica certificata.
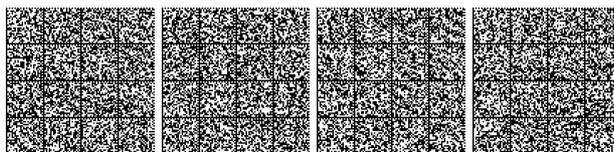
Gli schemi di carte di pagamento che intendono offrire i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a istituire un ufficio di rappresentanza e a darne comunicazione alla Banca d'Italia almeno trenta giorni prima della data di inizio della prestazione dei propri servizi in Italia. Tale comunicazione dovrà contenere le informazioni di cui al capoverso precedente.

Qualsiasi cambiamento delle informazioni trasmesse ai sensi del presente paragrafo deve essere comunicato alla Banca d'Italia senza indugio.

Le comunicazioni trasmesse ai sensi del presente paragrafo devono essere effettuate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

L'ufficio di rappresentanza è responsabile della trasmissione alla Banca d'Italia di tutte le comunicazioni previste dal presente provvedimento.

1.3 Schemi di carte di pagamento a tre parti.

Ai fini dell'applicazione dei Capitoli II, III e IV del presente provvedimento, gli schemi di carte di pagamento di cui al precedente Capitolo I, paragrafo 1.1, punto *iv)*, sono tenuti a inviare alla Banca d'Italia una copia dell'accordo stipulato con il partner di carta multimarchio in *cobranding* o con l'agente indicando, in particolare, il modello di remunerazione concordato.

Gli schemi di carte di pagamento che già offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al precedente capoverso alla Banca d'Italia entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

Gli schemi di carte che intendono offrire i propri servizi nel territorio della Repubblica sono tenuti a effettuare la comunicazione di cui al primo capoverso alla Banca d'Italia almeno trenta giorni prima della data di inizio della prestazione dei propri servizi in Italia tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

1.4 Definizioni.

Ai fini del presente provvedimento, ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 751/2015, nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Per «*governance authority*» si intende l'organo decisionale, l'organizzazione o l'entità responsabile del funzionamento dello schema di carte di pagamento.

Per «*soggetti terzi*» si intendono i soggetti che trasmettono allo schema di carte di pagamento informazioni relative alle operazioni effettuate con carte di pagamento recanti il marchio di pagamento dello schema, diversi dai soggetti incaricati del trattamento delle operazioni facenti parte della stessa persona giuridica o dello stesso gruppo cui appartiene lo schema.

CAPITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI NAZIONALI BASATE SU CARTE DI DEBITO A USO DEI CONSUMATORI

2.1 Ambito di applicazione.

Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento per le operazioni nazionali basate su carte di debito a uso dei consumatori.

Il presente Capitolo si applica anche agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto *iv)*, in cui è previsto lo scambio di una commissione interbancaria o altra forma di remunerazione avente oggetto o effetto analogo.

Il presente Capitolo non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto *iii)*.

2.2 Commissione interbancaria media ponderata.

Gli schemi di carte di pagamento possono applicare la commissione interbancaria media ponderata di cui all'art. 3, comma 3, del regolamento (UE) n. 751/2015 fino al 9 dicembre 2020, fermo restando in ogni caso l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a 5 euro.

2.2.1 Relazione illustrativa.

Gli schemi di carte di pagamento che intendono applicare la commissione interbancaria di cui al precedente paragrafo 2.2 trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente l'indicazione delle categorie individuate ai fini del calcolo della commissione interbancaria, precisando i settori merceologici, le tipologie di beneficiario, le classi di importo, in linea con i criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità; le operazioni di pagamento di importo inferiore a 5 euro sono considerate una categoria autonoma.

2.2.2 Altre informazioni.

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono inoltre alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito a cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

b) importo totale dei flussi delle commissioni interbancarie applicate, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta e di altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

d) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria media ponderata che indichi per ciascuna categoria di cui al paragrafo 2.2.1:

la quota di operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;

l'importo medio dell'operazione;

la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario;

e) dichiarazione che attesti che le commissioni interbancarie applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono ridotte rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato A.

2.3 Commissione interbancaria non superiore a 0,05 euro per operazione.

Gli schemi di carte di pagamento possono applicare una commissione interbancaria per operazione non superiore a 0,05 euro, anche in combinazione con una percentuale massima non superiore allo 0,2%, nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 751/2015, fermo restando l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5.

2.3.1 Relazione illustrativa.

Gli schemi di carte di pagamento che intendono applicare la commissione interbancaria di cui al precedente paragrafo 2.3 trasmettono alla Banca d'Italia una relazione illustrativa contenente l'indicazione delle categorie individuate ai fini del calcolo della commissione interbancaria, precisando i settori merceologici, le tipologie di beneficiario, le classi di importo, in linea con i criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità; le operazioni di pagamento di importo inferiore a 5 euro sono considerate una categoria autonoma.

2.3.2 Altre informazioni.

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono inoltre alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali a cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

b) importo totale dei flussi delle commissioni interbancarie applicate, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta e di altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

d) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria applicata che illustri per ciascuna categoria di cui al paragrafo 2.3.1:

la quota di operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;

l'importo medio dell'operazione;

la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario;

e) dichiarazione che attesti che le commissioni interbancarie applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono ridotte rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato B.

2.4 Commissione interbancaria applicabile in caso di mancato utilizzo delle metodologie di calcolo di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3.

Gli schemi di carte di pagamento che non intendono applicare le commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 applicano la commissione in conformità all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 751/2015, fermo restando l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5.

2.4.1 Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia.

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali con carte di debito a cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

b) importo totale dei flussi delle commissioni interbancarie applicate, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta e di altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

d) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria applicata che illustri:

la quota delle operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;

l'importo medio dell'operazione;

la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario, fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento (UE) n. 751/2015;

e) dichiarazione che attesti che i massimali sulle commissioni interbancarie sono stati applicati sulla singola operazione e che le commissioni interbancarie applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono ridotte rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato C.

2.5 Disposizioni comuni.

2.5.1 Periodo di riferimento.

I valori di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 sono calcolati su base annuale.

Il periodo di riferimento per il calcolo delle commissioni interbancarie ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare precedente a quello in cui trovano applicazione le commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3.

Le commissioni interbancarie calcolate dallo schema di carte di pagamento in linea con i paragrafi 2.2 e 2.3 si applicano a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento e hanno effetto per i dodici mesi successivi.

Il periodo di riferimento per il primo calcolo delle commissioni interbancarie di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 per gli schemi di carte di pagamento che già offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica ha inizio il 1° gennaio 2018 e termina il 31 dicembre 2018.

La commissione interbancaria media ponderata applicata a decorrere dal 1° aprile 2020 ha effetto fino al 9 dicembre dello stesso anno.

2.5.2 Modalità di trasmissione delle informazioni.

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello considerato come periodo di riferimento tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

Le informazioni di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 devono essere certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 2.4.1 entro il 30 aprile di ciascun anno solare tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

Le informazioni di cui al paragrafo 2.4.1 devono essere certificate dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformità; le informazioni relative all'applicazione della commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5 devono, tuttavia, essere certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI NAZIONALI BASATE SU CARTE DI CREDITO A USO DEI CONSUMATORI

3.1 Ambito di applicazione.

Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento per le operazioni nazionali basate su carte di credito a uso dei consumatori.

Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto *iv)*, in cui è previsto lo scambio di una commissione interbancaria o altra forma di remunerazione avente oggetto o effetto analogo.

Il presente Capitolo non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto *iii)*.
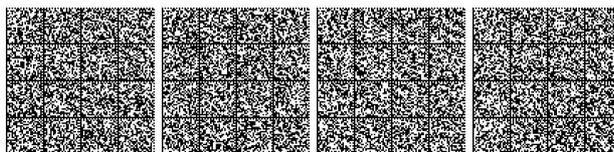
3.2 Commissione interbancaria.

Gli schemi di carte di pagamento applicano la commissione di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 751/2015, fermo restando l'obbligo di applicare una commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5.

3.2.1 Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia.

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) numero e valore delle operazioni di pagamento nazionali con carte di credito a cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

b) importo totale dei flussi delle commissioni interbancarie applicate, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

c) importo totale degli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema di carte di pagamento da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta e di altra remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

d) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria applicata che illustri:

la quota delle operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;

l'importo medio dell'operazione;

la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario, fermo restando il rispetto del limite di cui all'art. 4 del regolamento (UE) n. 751/2015;

e) dichiarazione che attesti che i massimali sulle commissioni interbancarie sono stati applicati sulla singola operazione e che le commissioni interbancarie applicate alle operazioni di importo inferiore a euro 5 sono ridotte rispetto a quelle applicate alle operazioni di pagamento di importo pari o superiore a euro 5.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato D.

3.3 Modalità di trasmissione delle informazioni.

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 3.2.1 entro il 30 aprile di ciascun anno solare tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

Le informazioni di cui al paragrafo 3.2.1 devono essere certificate dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformità; le informazioni relative all'applicazione della commissione interbancaria ridotta per i pagamenti di importo inferiore a euro 5 devono, tuttavia, essere certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE BASATE SU CARTE DI DEBITO E CARTE DI CREDITO A USO DEI CONSUMATORI

4.1 Ambito di applicazione.

Il presente Capitolo si applica alle commissioni interbancarie per le operazioni transfrontaliere basate su carte di debito e di credito a uso dei consumatori.

Il presente Capitolo si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto *iv)*, in cui è previsto lo scambio di una commissione interbancaria o altra forma di remunerazione avente oggetto o effetto analogo.

Il presente Capitolo non si applica agli schemi di carte di pagamento a tre parti che hanno sottoscritto un accordo commerciale di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1, punto *iii)*.

4.2 Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere basate su carte di debito e carte di credito a uso dei consumatori.

Gli schemi di carte di pagamento applicano le commissioni interbancarie di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 4 del regolamento (UE) n. 751/2015.

4.2.1 Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia.

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia le seguenti informazioni:

a) numero e valore delle operazioni di pagamento transfrontaliere cui si applica la commissione interbancaria, con indicazione separata delle informazioni ricevute da soggetti terzi;

b) prospetto riepilogativo della commissione interbancaria applicata che illustri:

la quota delle operazioni sul totale delle stesse in numero e in valore;

l'importo medio dell'operazione;

la struttura commissionale applicata, distinguendo - ove previsto - tra commissioni definite in percentuale e/o in valore unitario, fermo restando il rispetto dei limiti di cui agli articoli 3, comma 1, e 4 del regolamento (UE) n. 751/2015;
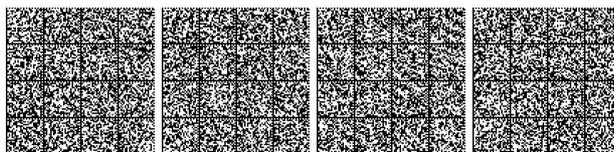
c) dichiarazione che attesti che i massimali sulle commissioni interbancarie sono stati applicati sulla singola operazione.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono trasmesse utilizzando lo schema contenuto nell'allegato E per le operazioni con carte di debito e quello contenuto nell'allegato F per le operazioni con carte di credito.

4.3 Modalità di trasmissione delle informazioni.

Gli schemi di carte di pagamento trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 4.2 entro il 30 aprile di ciascun anno solare tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

Le informazioni di cui al paragrafo 4.2.1 devono essere certificate dall'organo con funzione di controllo, ove presente, ovvero dalla struttura interna competente a effettuare i controlli di conformità.

CAPITOLO V
ALTRE DISPOSIZIONI

5.1 Ambito di applicazione.

Il presente Capitolo si applica a tutti gli schemi di carte di pagamento di cui al Capitolo I, paragrafo 1.1.

Il presente Capitolo si applica alle operazioni effettuate con carte di pagamento a uso dei consumatori e a quelle effettuate con carte aziendali.

5.2 Obblighi di *reporting*.

5.2.1 Prima notifica.

Gli schemi di carte di pagamento che intendono offrire i propri servizi nel territorio della Repubblica comunicano alla Banca d'Italia, almeno trenta giorni prima della data di inizio della prestazione dei propri servizi in Italia, le seguenti informazioni:

a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale della *governance authority*, gruppo di appartenenza;

b) ove esistente, autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione e/o per l'esercizio dell'attività di sorveglianza;

c) regole degli schemi di carte di pagamento che indichino i livelli di commissioni interbancarie applicabili;

d) regole degli schemi di carte di pagamento che attestino il rispetto degli articoli 5; 6; 8, paragrafi 1, 3, 4 e 6; 10, paragrafo 1; 11, paragrafi 1 e 2, di cui al Capo III del regolamento (UE) n. 751/2015;

e) regole degli schemi di carte di pagamento o altre evidenze documentali che attestino il rispetto dell'art. 7, paragrafi 1, 3 e 4 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1093/2010;

f) per gli schemi di carte di pagamento la cui *governance authority* ha sede legale ubicata nel territorio della Repubblica, una relazione che attesti il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 751/2015 e delle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 1093/2010. Tale relazione è certificata da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135;

g) elenco dei soggetti terzi;

h) caratteristiche distintive per l'emissione di carte aziendali.

5.2.2 Notifiche successive.

Qualora intervengano cambiamenti alle informazioni rese ai sensi del precedente paragrafo 5.2.1, lo schema di carte di pagamento ne informa senza indugio la Banca d'Italia.

5.2.3 Disciplina transitoria.

Gli schemi di carte di pagamento che già offrono i propri servizi nel territorio della Repubblica effettuano la comunicazione di cui al paragrafo 5.2.1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Alle notifiche successive alla predetta data si applica il paragrafo 5.2.2.

5.2.4 Modalità di trasmissione delle informazioni.

Le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: smp@pec.bancaditalia.it, utilizzando un formato che ne assicuri l'integrità e l'inalterabilità.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Entrata in vigore.

Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2018

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO *A*
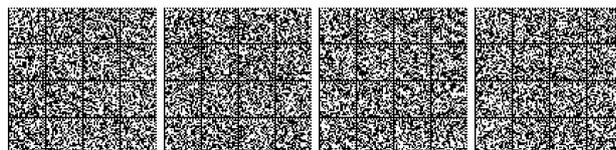
Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di debito in caso di utilizzo della media ponderata

Schema di carte di pagamento ……………………

Operazioni nazionali tramite carte di debito a uso dei consumatori[1]			
Descrizione	**Periodo**	**Numero**	**Valore**
Totale operazioni riferite allo schema di carte di pagamento cui si applica la commissione interbancaria			
di cui: operazioni segnalate allo schema da soggetti terzi			
Totale flussi di commissione interbancaria applicata		-	
di cui: flussi segnalati allo schema da soggetti terzi		-	
Totale flussi di remunerazione erogati dallo schema[2]		-	
di cui: flussi segnalati allo schema da soggetti terzi		-	

	Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione interbancaria media ponderata per operazioni tramite carte di debito a uso dei consumatori						
					Commissione per operazione [3]		
n.	Categorie	Quota operazioni sul totale (in valore)	Quota operazioni sul totale (in numero)	importo medio operazione	in % del valore (a)	in centesimi di Euro (b)	Totale (a+b) in % del valore
1	Operazioni < Euro 5						
2	Operazioni ≥ Euro 5						
	2.a ………..						
..	…						
	Totale	100%	100%				**≤ 0,20%**

Si dichiara che per ogni operazione nazionale di importo inferiore a euro 5 è applicata una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate per le operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

Annotazioni

[1] Sono incluse le carte prepagate; queste possono costituire una categoria autonoma nel prospetto di calcolo della commissione interbancaria.

[2] Sono considerati gli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema stesso da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta o di altra forma di remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.

[3] Include anche l'eventuale remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.

ALLEGATO *B*

Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di debito per le commissioni interbancarie non superiori a 0.05 euro

Schema di carte di pagamento …………………….

Operazioni nazionali tramite carte di debito a uso dei consumatori[4]			
Descrizione	**Periodo**	**Numero**	**Valore**
Totale operazioni riferite allo schema di carte di pagamento cui si applica la commissione interbancaria			
di cui: operazioni segnalate allo schema da soggetti terzi			
Totale flussi di commissione interbancaria applicata		-	
di cui: flussi segnalati allo schema da soggetti terzi		-	
Totale flussi di remunerazione erogati dallo schema[5]		-	
di cui: flussi segnalati allo schema da soggetti terzi		-	

	Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione media ponderata per operazioni tramite carte di debito a uso dei consumatori						
					Commissione per operazione[6]		
n.	Categorie	Quota operazioni sul totale (in valore)	Quota operazioni sul totale (in numero)	importo medio operazione	in % del valore (a)	in centesimi di Euro (b)	Totale (a+b) in % del valore
1	Operazioni < Euro 5						
2	Operazioni ≥ Euro 5						
	di cui:						
	2.a ………..						
..	…						
	Totale	100%	100%				**≤ 0,20%**

Si dichiara che per ogni operazione nazionale di importo inferiore a euro 5 è applicata una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate per le operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

Annotazioni

[4] Sono incluse le carte prepagate; queste possono costituire una categoria autonoma nel prospetto di calcolo della commissione interbancaria.
[5] Sono considerati gli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema stesso da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta o di altra forma di remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.
[6] Include anche l'eventuale remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.
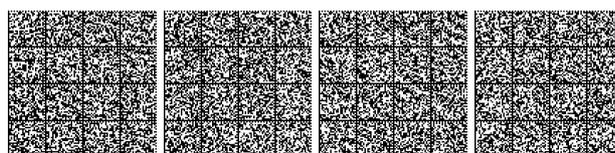
ALLEGATO *C*

Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di debito in caso di mancato utilizzo delle metodologie di calcolo di cui agli Allegati A e B

Schema di carte di pagamento …………………….

Operazioni nazionali tramite carte di debito a uso dei consumatori[7]			
Descrizione	**Periodo**	**Numero**	**Valore**
Totale operazioni riferite allo schema di carte di pagamento cui si applica la commissione interbancaria			
di cui: operazioni segnalate allo schema da soggetti terzi			
Totale flussi di commissione interbancaria applicata		-	
di cui: flussi segnalati allo schema da soggetti terzi		-	
Totale flussi di remunerazione erogati dallo schema[8]		-	
di cui: flussi segnalati allo schema da soggetti terzi		-	

	Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione applicabile per operazioni tramite carte di debito a uso dei consumatori						
					Commissione per operazione[9]		
n.	Categorie[10]	Quota operazioni sul totale (in valore)	Quota operazioni sul totale (in numero)	importo medio operazione	in % del valore (a)	in centesimi di Euro (b)	Totale (a+b) in % del valore
1	……….						
2	……….						
..	…						
	Totale	100%	100%				**< 0,20%**

Si dichiara che il limite previsto per le commissioni interbancarie è rispettato per ogni operazione e che per le operazioni nazionali di importo inferiore a euro 5 sono applicate commissioni interbancarie ridotte rispetto a quelle applicate per le operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

Annotazioni

[7] Sono incluse le carte prepagate; queste possono costituire una categoria autonoma nel prospetto di calcolo della commissione interbancaria.

[8] Sono considerati gli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema stesso da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta o di altra forma di remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.

[9] Include anche l'eventuale remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.

[10] È rimessa alla facoltà dello schema di carte l'individuazione di diverse categorie o – in alternativa – la segnalazione di un dato aggregato.

ALLEGATO *D*
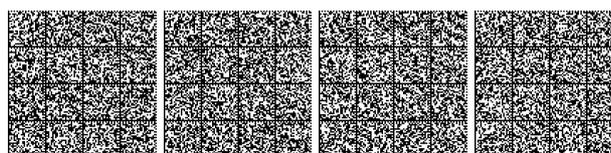
Schema segnaletico applicabile alle operazioni nazionali effettuate con carte di credito

Schema di carte di pagamento ……………………

Operazioni nazionali tramite carte di credito a uso dei consumatori			
Descrizione	**Periodo**	**Numero**	**Valore**
Totale operazioni riferite allo schema di carte di pagamento cui si applica la commissione interbancaria			
di cui: operazioni segnalate allo schema da soggetti terzi			
Totale flussi di commissione interbancaria applicata		-	
di cui: flussi segnalati allo schema da soggetti terzi		-	
Totale flussi di remunerazione erogati dallo schema[11]		-	
di cui: flussi segnalati allo schema da soggetti terzi		-	

	Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione per operazioni tramite carte di credito a uso dei consumatori						
					Commissione per operazione[12]		
n.	Categorie[13]	Quota operazioni sul totale (in valore)	Quota operazioni sul totale (in numero)	importo medio operazione	in % del valore (a)	in centesimi di Euro (b)	Totale (a+b) in % del valore
1	………..						
2	………..						
..	…						
	Totale	100%	100%				**<0,30%**

Si dichiara che il limite previsto per le commissioni interbancarie è rispettato per ogni operazione e che per le operazioni nazionali di importo inferiore a euro 5 sono applicate commissioni interbancarie ridotte rispetto a quelle applicate per le operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

Annotazioni

[11] Sono considerati gli incentivi economici forniti dallo schema di carte di pagamento agli emittenti, al netto delle commissioni ricevute dallo schema stesso da parte degli emittenti, ai fini del calcolo della compensazione netta o di altra forma di remunerazione concordata avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.

[12] Include anche l'eventuale remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.

[13] È rimessa alla facoltà dello schema di carte l'individuazione di diverse categorie o – in alternativa – la segnalazione di un dato aggregato.

ALLEGATO *E*

Schema segnaletico applicabile alle operazioni transfrontaliere effettuate con carte di debito

Schema di carte di pagamento …………………….

Operazioni transfrontaliere tramite carte di debito a uso dei consumatori[14]			
Descrizione	**Periodo**	**Numero**	**Valore/ Controvalore in Euro**
Totale operazioni con emittente in Italia			
- di cui: operazioni segnalate allo schema da soggetti terzi			
Totale operazioni con acquirer in Italia			
- di cui: operazioni segnalate allo schema da soggetti terzi			

	Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione applicabile alle operazioni tramite carte di debito a uso dei consumatori						
					Commissione per operazione[15]		
n.	Categorie	Quota operazioni sul totale (in valore)	Quota operazioni sul totale (in numero)	importo medio operazione in Euro	in % del valore (a)	in centesimi di Euro (b)	Totale (a+b) in % del valore
1	Operazioni con emittente in Italia (*outgoing*)						
2	Operazioni con acquirer in Italia (*incoming*)						
	Totale	100%	100%				**≤ 0,20%**

Si dichiara che il limite previsto per le commissioni interbancarie è rispettato per ogni operazione.

Annotazioni

[14] Sono incluse le carte prepagate e le operazioni cui si applica la commissione interbancaria con issuer e acquirer stabiliti in Italia e POS ubicato all'estero.

[15] Include anche l'eventuale remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.

ALLEGATO *F*

Schema segnaletico applicabile alle operazioni transfrontaliere effettuate con carte di credito

Schema di carte di pagamento ……………………

Operazioni transfrontaliere tramite carte di credito a uso dei consumatori[16]			
Descrizione	**Periodo**	**Numero**	**Valore/Controvalore in Euro**
Totale operazioni con emittente in Italia			
- di cui: operazioni segnalate allo schema da soggetti terzi			
Totale operazioni con acquirer in Italia			
- di cui: operazioni segnalate allo schema da soggetti terzi			

	Prospetto riepilogativo per il calcolo della commissione applicabile per operazioni transfrontaliere tramite carte di credito a uso dei consumatori						
					Commissione interbancaria per operazione[17]		
n.	Categorie	Quota operazioni sul totale (in valore)	Quota operazioni sul totale (in numero)	importo medio operazione in Euro	in % del valore (a)	in centesimi di Euro (b)	Totale (a+b) in % del valore
1	Operazioni con emittente in Italia (*outgoing*)						
2	Operazioni con acquirer in Italia (*incoming*)						
	Totale	100%	100%				**≤ 0,30%**

Si dichiara che il limite previsto per le commissioni interbancarie è rispettato per ogni operazione.

Annotazioni

[16] Sono incluse le operazioni cui si applica la commissione interbancaria con issuer e acquirer stabiliti in Italia e POS ubicato all'estero.

[17] Include anche l'eventuale remunerazione concordata, compresa la compensazione netta, avente oggetto o effetto analogo alla commissione interbancaria.

18A06920

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Provigil», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 878/2018 del 2 ottobre 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: PROVIGIL (034369),

dosaggio/Forma farmaceutica: «100 mg compresse» (tutte le confezioni),

titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 - Milano (Italia) - Codice fiscale/partita IVA 11654150157,

procedura mutuo riconoscimento,

codice procedura europea: DE/H/3259/001/R/002,

codice pratica: FVRMC/2016/110,

con scadenza il 24 giugno 2017 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A06900

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Repaglinide Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 879/2018 del 2 ottobre 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: REPAGLINIDE AUROBINDO (041739),

confezioni:

A.I.C. n. 041739018 «0,5 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041739020 «0,5 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041739032 «0,5 mg compresse» 1 compressa in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739044 «0,5 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739057 «0,5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739069 «0,5 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739071 «0,5 mg compresse» 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739083 «0,5 mg compresse» 180 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739095 «0,5 mg compresse» 270 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739107 «1 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041739119 «1 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041739121 «1 mg compresse» 1 compressa in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739133 «1 mg compresse» 28 compressa in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739145 «1 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739158 «1 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739160 «1 mg compresse» 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739172 «1 mg compresse» 180 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739184 «1 mg compresse» 270 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739196 «2 mg compresse» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041739208 «2 mg compresse» 1000 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 041739210 «2 mg compresse» 1 compressa in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739222 «2 mg compresse» 28 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739234 «2 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739246 «2 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739259 «2 mg compresse» 100 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739261 «2 mg compresse» 180 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739273 «2 mg compresse» 270 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739285 «0,5 mg compresse» 120 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739297 «1 mg compresse» 120 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

A.I.C. n. 041739309 «2 mg compresse» 120 compresse in blister PA/AL/PVC-AL;

titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (ITALIA) S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via San Giuseppe, 102 - 21047 Saronno (VA) - Italia - Codice fiscale/partita IVA 06058020964,

procedura decentrata

codice procedura europea: MT/H/0156/001-003/R/001,

codice pratica: FVRMC/2017/45,

con scadenza il 19 dicembre 2017 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A06901

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Blugral», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 891/2018 dell'8 ottobre 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BLUGRAL (041883),

confezioni:

A.I.C. n. 041883012 «25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883024 «25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883036 «25 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883048 «25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883051 «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883063 «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883075 «50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883087 «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883099 «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883101 «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883113 «100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041883125 «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL,

titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Strampelli, 18 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Italia - codice fiscale/partita IVA 02063950444,

procedura: decentrata,

codice procedura europea: IE/H/0242/001-003/R/001,

codice pratica: FVRMC/2017/55,

con scadenza il 1° novembre 2017 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A06902

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Sildenafil Mylan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 892/2018 dell'8 ottobre 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SILDENAFIL MYLAN (041047),

confezioni:

A.I.C. n. 041047010 «25 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047022 «25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047034 «25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047046 «25 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047059 «25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047061 «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047073 «50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047085 «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047097 «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;
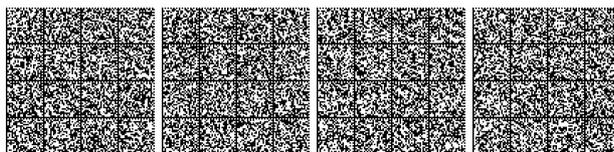
A.I.C. n. 041047109 «50 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047111 «100 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047123 «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047135 «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047147 «100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047150 «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047162 «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047174 «50 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047186 «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 041047198 «100 mg compresse rivestite con film» 36 compresse in blister PVC/AL,

titolare A.I.C.: Mylan S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani 20, 20124 Milano, Italia - codice fiscale/partita IVA 13179250157,

procedura: decentrata,

codice procedura europea: FR/H/0426/001-003/R/001,

codice pratica: FVRMC/2014/299,

con scadenza il 2 agosto 2015 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A06903

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo EG», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 893/2018 dell'8 ottobre 2018

Medicinale: LATANOPROST E TIMOLOLO EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 041504010 «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE 2,5 ml;

A.I.C. n. 041504022 «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi LDPE 2,5 ml;

A.I.C. n. 041504034 «50 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi LDPE 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6 - 20136 Milano - codice fiscale/partita IVA 12432150154.

Procedura: decentrata DK/H/1873/001/R/001

Codice pratica: FVRMC/2015/101

con scadenza il 19 gennaio 2016 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.IC. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A06904

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Losartan Zentiva», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 894/2018 dell'8 ottobre 2018

Medicinale: LOSARTAN ZENTIVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 039077146 «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 039077159 «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 039077161 «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 039077173 «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039077185 «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039077197 «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039077209 «50 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039077211 «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039077223 «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;
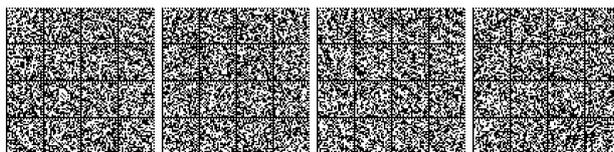
A.I.C. n. 039077235 «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039077247 «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039077250 «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039077262 «50 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

A.I.C. n. 039077286 «50 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/b - 20158 Milano - codice fiscale/partita IVA 11388870153.

Procedura: mutuo riconoscimento DE/H/1169/003/R/001

Codice pratica: FVRMC/2011/112

con scadenza il 6 dicembre 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A06905

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Azalia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 895/2018 dell'8 ottobre 2018

Medicinale: AZALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 041762016 «75 microgrammi compresse rivestite con film» 1x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041762028 «75 microgrammi compresse rivestite con film» 3x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041762030 «75 microgrammi compresse rivestite con film» 6x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041762042 «75 microgrammi compresse rivestite con film» 13x28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter Plc con sede legale e domicilio fiscale in Gyomroi ùt., 19-21 - 1103 Budapest - Ungheria.

Procedura: mutuo riconoscimento DK/H/1877/001/R/001

Codice pratica: FVRMC/2018/45

con scadenza il 26 ottobre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione DK/H/1877/001/IB/014 - C1B/2017/2302, e la notifica 61(3) - C1B/2018/6244, relativa all'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio Illustrativo e dell'etichettatura.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A06906

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Bando per la concessione di contributi a iniziative proposte da organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro.

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26 della legge n. 125 del 2014 possono presentare le istanze per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12,00 del 19 dicembre 2018.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari e i facsimile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it e sul sito www.esteri.it

Il sito dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

18A06924
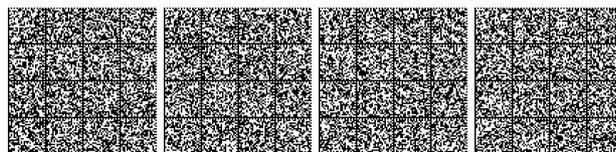
Bando per il finanziamento di «iniziative sinergiche» proposte da organizzazioni della società civile, università ed enti pubblici di ricerca nel quadro del *Technical Support Spending* al Fondo globale per la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e alla malaria.

Si informano gli interessati che le organizzazioni della società civile e soggetti senza finalità di lucro iscritti all'elenco di cui all'art. 26 della legge n. 125 del 2014, e gli enti pubblici di ricerca e le università ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 possono presentare le istanze per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative da loro proposte. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle ore 12,00 del 30 novembre 2018 p.v.

Le modalità di presentazione delle proposte, i formulari e i fac-simile da utilizzare sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it

Il sito dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo www.aics.gov.it sarà utilizzato per ogni successiva comunicazione sull'argomento.

18A06925

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Alma Petroli S.p.A., in Ravenna, per l'esercizio della raffineria nel Comune di Ravenna.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000283 del 15 ottobre 2018, si è provveduto al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 giugno 2011, n. DVA-DEC-2011-0000302, aggiornata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 novembre 2017, n. 300, rilasciata alla raffineria della società Alma Petroli S.p.A., identificata dal codice fiscale n. 01088570393, con sede legale in via Roma, n. 67 - 48121 Ravenna, per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Ravenna (ID 43/1063), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

18A06921

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ENI S.p.A., in Roma, per l'esercizio della raffineria nel Comune di Venezia.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000284 del 15 ottobre 2018, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2010, n. DVA-DEC-2010-0000898, modificata con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 dicembre 2015, n. 298, e del 24 novembre 2016, n. 334, rilasciata alla società ENI S.p.A., identificata dal codice fiscale n. 00484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, per l'esercizio della raffineria sita nel Comune di Venezia (ID 6/1059), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

18A06922

Rettifica del decreto di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società API Raffineria di Ancona S.p.A., in Falconara Marittima, per l'esercizio della raffineria nel Comune di Falconara Marittima.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-MIN-0000282 del 15 ottobre 2018, si è provveduto alla rettifica del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 maggio 2018, n. 171, di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), rilasciata alla società API Raffineria di Ancona S.p.A., identificata dal codice fiscale n. 01837990587, con sede legale in via Flaminia, 685 - 60015, per l'esercizio della Raffineria sita nel Comune di Falconara Marittima (AN) - (ID 1060), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

18A06923

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Conferma dell'autorizzazione alla Società APAVE ITALIA CPM S.r.l. , in Bienno, all'espletamento delle attività previste dal decreto 18 giugno 2015.

Con decreto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del 16 ottobre 2018 prot. n. 25180, la società APAVE ITALIA CPM S.r.l. - via Artigiani 63 - 25040 Bienno (Brescia), sulla base del decreto 18 giugno 2015 (*G.U.* n. 159 dell'11 luglio 2015), è stata confermata all'espletamento delle attività connesse al mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa alle modalità ivi previste.

La validità della presente autorizzazione coincide con la validità di designazione (prot. n. 12721 del 29 maggio 2018) della APAVE ITALIA CPM s.r.l. - via Artigiani 63 - 25040 Bienno (Brescia), quale Organismo notificato TPED ai sensi del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78.

18A06938

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-252) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.